

**Avv. ANTONIO CHIAVASSA**

NOTAIO IN GENOVA

Via XXV Aprile 10/1 - 16123 GENOVA

Tel. 010 5956893 - Fax 010 5962815

Part. IVA 03830430108

Cod. Fisc. CHV NTN 69T07 D969M

Allegato "B"

al Repertorio n. 68714 e alla Raccolta n. 16552

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita un'Associazione denominata

**"Società Italiana per la Terapia Antinfettiva",**  
**in breve "S.I.T.A.",** Ente con personalità giuridica.

L'associazione è libera, apolitica, apartitica, autonoma e indipendente nei confronti di terze parti siano esse pubbliche o private, non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati né svolge, direttamente o indirettamente, attività di tipo sindacale.

**Articolo 2 - Sede**

La sede legale è fissata a Milano (MI).

L'associazione potrà, inoltre, istituire e sopprimere, con deliberazione del Consiglio Direttivo sedi ed uffici in tutto il territorio nazionale.

**Articolo 3 - Oggetto e scopi**

L'Associazione non ha scopo di lucro e non esercita attività di tipo imprenditoriale né vi partecipa. Essa persegue esclusivamente le finalità scientifiche, culturali e sociali qui di seguito elencate:

- promuovere, incrementare ed incentivare l'aggiornamento, gli studi e la ricerca sulla terapia antinfettiva, nella più ampia accezione del termine stesso;
  - promuovere, incrementare ed incentivare l'attività scientifica, didattica, culturale e di ricerca nel campo della terapia antinfettiva anche mediante iniziative divulgative dirette a tutte le specialità interessate, quali la pubblicazione di libri e riviste, l'organizzazione di convegni e congressi esclusivamente in ambito di Educazione Continua in Medicina (ECM) e quant'altro attinente;
  - promuovere, incrementare ed incentivare l'aggiornamento, lo studio, la promozione e lo sviluppo d'iniziative dirette alla prevenzione, diagnosi, cura nel campo delle malattie infettive, con particolare riguardo alle patologie di rilevanza sociale;
  - promuovere, incrementare ed incentivare corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di divulgazione ed educazione post-laurea e post-diploma in materia antinfettiva per laureati in medicina e chirurgia e laureati o diplomati in discipline para-mediche complementari;
  - inoltrare al competente Ministero della Repubblica, alle Autorità regionali, ospedaliere ed universitarie proposte inerenti la terapia antinfettiva nella più ampia accezione del termine, inclusa la redazione di linee guida.
- Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:

- svolgere ogni attività negoziale anche per il finanziamento delle attività istituzionali;

- stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati operanti nel settore della sanità, della ricerca e della promozione scientifica, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi qualificati dello svolgimento di determinate attività scientifiche;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione degli scopi sociali detti in precedenza.

L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere attività scientifica, sempre in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche con incarichi specifici a propri associati o ad associati di altre associazioni che svolgano la medesima attività ovvero attività complementari, nonché la cessione, anche a terzi, di pubblicazioni scientifiche proprie cedute prevalentemente agli associati.

Oltre al fondo di dotazione iniziale ed alle quote annuali versate dagli Associati, l'Associazione potrà accettare previa deliberazione del Consiglio Direttivo, contributi e liberalità sotto qualunque forma da Enti pubblici e privati, Associazioni, Società, persone fisiche e qualunque altro soggetto.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### **Articolo 4 - Durata**

La Durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata una o più volte, per quella durata, anche illimitata, che sarà deliberata dall'Assemblea degli Associati.

#### **ASSOCIATI**

##### **Articolo 5 - Natura di Associato**

E' riconosciuta la sola categoria di Associato Ordinario.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, e possono farne parte:

a) tutti i medici e gli altri professionisti sanitari che abbiano interesse ad incrementare ed incentivare gli studi e la ricerca sulla terapia antinfettiva;

b) la specializzazione di riferimento è quella di Malattie Infettive e Tropicali. Altre Specializzazioni interessate sono quelle di Microbiologia, Farmacologia, Terapia Intensiva ed Ematologia;

c) gli Enti pubblici e privati, che operano istituzionalmente nel campo medico ed in quello farmacologico.

#### **Articolo 6 - Diritti e obblighi degli Associati**

L'iscrizione all'Associazione necessita di apposita domanda scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, contenente la dichiarazione, resa secondo le norme vigenti, attestante i requisiti previsti dal presente statuto ed eventuali regolamenti che l'Associazione potrà adottare.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, la cui misura minima è stabilita, annualmente, dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente e dovrà essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno.

La quota annua degli Associati Sostenitori non potrà essere inferiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

E' dovere preciso dell'Associato rispettare e far rispettare le norme del presente statuto e del regolamento generale.

La qualifica di Associato impegna l'Associato all'accettazione dello Statuto, ivi incluso l'art. 17 relativo al conflitto di interessi, dei regolamenti, delle norme, degli accordi di qualsiasi natura e specie, e in genere di qualunque deliberazione che, presa in conformità alla legge ed al presente statuto, sia legittimamente stipulata, assunta ovvero adottata dagli organi dell'Associazione.

Per effetto dell'avvenuta iscrizione, l'Associato resta impegnato, ad ogni effetto di legge, per la durata dell'anno solare, ossia, fino al 31 dicembre.

L'iscrizione s'intende rinnovata di anno in anno, agli effetti di cui sopra, se l'Associato non comunica al Presidente, entro il mese di novembre, la propria intenzione di non far più parte dell'Associazione mediante comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento.

Le cariche ricoperte in seno al Consiglio Direttivo e negli altri organi Associativi non comportano, per gli Associati, retribuzioni e compensi di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Ogni Associato, qualunque sia la propria qualifica, ad eccezione dei soci Sostenitori, ha diritto ad 1 (uno) voto e lo esercita, in seno all'Assemblea, personalmente o per mezzo di delega conferita in forma scritta ad altro Associato.

Ciascun Associato non può rappresentare più di 5 (cinque) Associati.

Gli Associati sono al tempo stesso elettori ed eleggibili alle cariche sociali; in quest'ultimo caso, purché abbiano un'anzianità d'iscrizione di almeno anni 3 (tre) alla data delle elezioni.

#### **Articolo 7 - Scioglimento del rapporto Associativo**

Lo scioglimento del rapporto Associativo si ha nei seguenti casi:

- per morte o estinzione del soggetto. La qualità di Associato non è trasmissibile;

- per dimissione, da rendere in forma scritta al Presidente dell'Associazione;

- per il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui all'Articolo 5;

- per esclusione, su deliberazione dell'Assemblea degli Associati, ricorrendone gravi motivi.

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Articolo 8 - Definizione degli organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo, ove sia stato istituito;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti;
- le Rappresentanze regionali/interregionali.

##### **Articolo 9 - L'Assemblea degli Associati**

L'Assemblea generale degli Associati è composta da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli Associati.

L'Assemblea può essere convocata ovunque, purché in Italia.

L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto ed a maggioranza dei voti.

L'Assemblea in seconda convocazione deve essere convocata ad almeno quarantotto ore di distanza dalla prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è costituita con qualsiasi numero di Associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, per le modifiche dello Statuto, delibera, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

La formale convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Associazione.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere fissato altro giorno ed ora per la seconda riunione, nel caso in cui la prima andasse deserta o non raggiungesse il quorum previsto dal presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nel numero e nei modi determinati dall'assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche in

più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati

purché sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di constatare e proclamare i risultati della votazione e purché sia loro consentito di partecipare alla discussione e di intervenire nella trattazione degli argomenti discussi ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli associati collegati e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dove deve trovarsi pure il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Nei casi di legge e quanto il Presidente lo crede opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Tutte le votazioni sono fatte per alzata di mano tranne quella per il rinnovo delle cariche, che avviene a scrutinio segreto tramite l'utilizzo di strumenti informatici, garantendo la segretezza del voto e l'identificazione del votante. Le modalità di voto sono stabilite con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Quando consentito dalla legge e dal presente statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Dai documenti deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione secondo le modalità stabilite con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

L'Assemblea degli Associati si riunisce, in seduta Ordina-

ria, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente chiuso al 31 dicembre e del bilancio preventivo.

L'Assemblea degli Associati può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o per richiesta scritta di almeno un decimo degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio compreso la posta elettronica.

In caso d'urgenza l'Assemblea può essere convocata anche con comunicazione fax o e-mail, con preavviso di 24 ore.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio o rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre ed il bilancio preventivo dell'esercizio seguente;

- elegge, mediante votazione a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, un Revisore Contabile ed il Collegio dei Probiviri e revoca il consiglio o alcuni suoi membri;

- stabilisce e ratifica le linee direttive dell'attività dell'Associazione;

- approva la relazione sull'attività dell'Associazione, presentata al Presidente del Consiglio Direttivo;

- determina la quota Associativa minima ed eventuali altre contribuzioni;

- approva le eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;

- delibera l'esclusione, per gravi motivi, dell'Associato;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e l'eventuale compenso;

- delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

L'Assemblea degli Associati ha facoltà di designare, su proposta del Consiglio Direttivo, come Presidente onorario dell'Associazione, un Associato che abbia particolarmente meritato nell'ambito dell'Associazione, oppure una personalità italiana o straniera con particolari meriti scientifici, organizzativi, sociali, umani, in ambito antinfettivo.

La carica di Presidente onorario non è compatibile con altre cariche attive in seno all'Associazione.

Il Presidente onorario può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza il diritto di voto.

#### **Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto e rimane in carica un triennio, fino all'approvazione del bilancio di esercizio, ed è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di venticinque membri, sempre in numero dispari. Possono far parte del Consiglio Direttivo so-

lo gli Associati.

I membri del Consiglio Direttivo non dovranno aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

A sostituire i consiglieri cessati nel corso del mandato triennale, saranno cooptati, con deliberazione del Consiglio, coloro che nelle precedenti elezioni hanno riportato il maggior numero di voti.

Nella prima adunanza successiva alle elezioni, convocata dal Consigliere più anziano, il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Tesoriere.

Al Presidente sono attribuite la rappresentanza negoziale e processuale e la firma dell'Associazione; ha il compito di tutelare l'osservanza delle norme statutarie, di convocare e presiedere l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, se nominato; di mantenere i collegamenti con le altre Associazioni associate, di adottare i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione ed, in caso d'urgenza, sentito il parere del Consiglio Direttivo, di adottare i provvedimenti non derogabili di competenza dell'Assemblea, sottoponendoli alla ratificazione di quest'ultima, alla prima convocazione.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente, con gli stessi poteri di firma e rappresentanza, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

I legali rappresentanti non devono esercitare attività imprenditoriali o parteciparvi, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), e sono tenuti a dichiarare gli eventuali conflitti di interesse che incidano sulla loro autonomia ed indipendenza.

Il Segretario Generale-Tesoriere provvede all'adempimento delle pratiche Ordinarie, redige i verbali delle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne conserva gli atti, sovrintende al funzionamento della segreteria e al coordinamento tecnico organizzativo dell'Associazione, sovrintende altresì alle attività patrimoniali, amministrative e tributarie dell'Associazione, compiendo ogni atto d'Ordinaria amministrazione che si renda necessario, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e/o postali, su cui ha il potere di firma; tiene un registro di cassa, provvede ai pagamenti, predispone i bilanci, illustra le entrate e le spese al Consiglio Direttivo, all'Assemblea degli Associati, avvalendosi anche di consulenti esterni.

In caso di cessazione il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Presidente, del Vice Presidente, del Segre-

tario Generale-Tesoriere i quali rimangono in carica, fino alla nuova elezione.

Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadrà l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata, d'urgenza, per provvedere alle nuove nomine.

In questa ipotesi, la convocazione dell'Assemblea può essere fatta anche da un consigliere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti che può avvenire anche in teleconferenza, in conferenza telematica ovvero mediante consenso espresso per iscritto, e con la maggioranza semplice dei voti espressi senza possibilità di delega. I verbali delle riunioni del consiglio dovranno indicare le modalità di partecipazione e di espressione del consenso.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente ovvero quando un componente ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione dell'Associazione, ed in particolare:

- attua i programmi di lavoro approvati dall'Assemblea Generale;
  - procede all'esecuzione delle delibere approvate dall'Assemblea, e può proporle l'adozione;
  - delibera sulle convenzioni ed accordi con Università, organismi scientifici, di ricerca, società farmaceutiche, Enti e società di pubblicazioni scientifiche, sempre operanti nell'ambito degli scopi dell'Associazione;
  - redige ed attua i regolamenti e le norme organizzative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - può attribuire funzioni particolari ai membri del Consiglio Direttivo;
  - amministra il patrimonio dell'Associazione;
  - delibera su quanto non di competenza dell'Assemblea e in caso di comprovata urgenza, su questioni di competenza dell'Assemblea stessa;
  - delibera in ordine alle proposte di contributi e liberalità in favore dell'Associazione;
  - esercita tutti i diritti connessi alla partecipazione in Enti e Associazioni scientifiche;
  - predisporre il bilancio annuale con il conto economico, patrimoniale e finanziario;
  - convoca l'Assemblea degli associati;
  - delibera sulla domanda d'iscrizione di un nuovo Associato sulla base delle informazioni assunte con la domanda.
- I consiglieri non possono delegare le proprie funzioni.  
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo prestano il loro ufficio a favore dell'Associazione gratuitamente. Es-



si hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 11 - Comitato Esecutivo**

Il Consiglio Direttivo potrà istituire un Comitato Esecutivo che avrà la stessa durata del Consiglio stesso e sarà composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da N.2 consiglieri.

Il Comitato Esecutivo è di supporto al Presidente, gestisce l'attività Ordinaria dell'Associazione e sottopone all'esame del Consiglio Direttivo i programmi scientifici e le iniziative da intraprendere.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

L'incarico di componente del Comitato Esecutivo è gratuito, fatte salve le spese vive sostenute per la sua effettuazione.

#### **Articolo 12 - Comitato Scientifico**

E' la struttura che, in seno alla società e in accordo col Presidente e il Consiglio Direttivo, controlla la qualità delle iniziative e verifica il livello della produzione scientifica secondo criteri obiettivi validati a livello internazionale.

Il Comitato Scientifico è composto da N. 3 Soci SITA designati dal Consiglio Direttivo. Possono farne parte membri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico provvede, inoltre, a:

- 1) coordinare l'attività del gruppo di studio Scientifico della SITA, denominato ISGRI: Italian Study Group on Research in Infections;
- 2) sovrintendere la pubblicazione di lavori scientifici patrocinati dalla SITA, sia in forma cartacea sia in forma elettronica attraverso il sito web dell'Associazione, aggiornato costantemente, incluse linee guida, percorsi diagnostico-terapeutici, Consensus Conference, lavori di Expert Opinion;
- 3) coordinare la preparazione del programma scientifico del Congresso nazionale SITA.

L'incarico di componente del Comitato Scientifico è gratuito, fatte salve le spese vive sostenute per il suo svolgimento.

#### **Articolo 13 - Rappresentanza Regionale/interregionale**

La Società prevede la Costituzione di Rappresentanze Regionali o interregionali allo scopo di:

- 1) Valutare l'andamento locale delle infezioni con particolare riferimento alle resistenze antimicrobiche;
- 2) Collaborare con le autorità Regionali in relazione alla programmazione Sanitaria locale;
- 3) Contribuire alla divulgazione e diffusione di buone norme

di comportamento (Stewardship) in ambito di controllo e terapia delle infezioni;

4) Promuovere l'attività scientifica regionale.

Norma Transitoria: il Consiglio Direttivo nomina inizialmente un Rappresentante della Società a livello delle singole Regioni o gruppi regionali, a cui viene demandato l'incarico di indire, entro e non oltre un anno dall'incarico, l'Assemblea Regionale per le elezioni locali per la nomina a scrutinio segreto di un Comitato Regionale composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri. I rappresentanti nominati scelgono, al loro interno, il Presidente a maggioranza semplice.

Successivamente alla prima elezione, le successive avverranno direttamente tramite apposita assemblea elettiva convocata dal Presidente uscente.

Il Direttivo Regionale/interregionale resta in carica tre anni e decade contemporaneamente al Direttivo Nazionale.

Gli incarichi Regionali/interregionali sono compatibili con quelli Nazionali.

Gli incarichi regionali/interregionali vengono svolti a titolo gratuito, fatte salve le spese vive sostenute per il loro svolgimento.

#### **Articolo 14 - SITA giovani**

La Sezione SITA giovani è costituita dai soci che ne fanno richiesta, di età inferiore a 40 (quaranta) anni.

Le finalità di SITA giovani, all'interno dell'Associazione, sono:

- creare una rete tra i giovani interessati alle problematiche inerenti le Malattie Infettive con specifico riguardo alla Stewardship Antimicrobica e alla terapia antinfettiva allo scopo di favorirne la partecipazione, la comunicazione e la collaborazione;
- istituire un gruppo collaborativo per iniziative legate a studi e ricerche in ambito infettivologico.

La sezione SITA giovani, in occasione dell'Assemblea Elettiva SITA, elegge a scrutinio segreto un Coordinatore Nazionale che potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto. La durata dell'incarico è tre anni rinnovabili.

#### **Articolo 15 - Amministrazione e bilancio**

L'Associazione è tenuta ad istituire, tenere e conservare le scritture contabili previste dall'Articolo 2214 codice civile, e gli altri libri, scritture e documenti previsti dalla normativa tributaria vigente.

L'Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente il bilancio con il conto patrimoniale, economico e finanziario. Il bilancio, con le relative relazioni, dovrà rimanere depositato presso la sede sociale per il periodo di quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea degli associati, ovvero pubblicato sul sito web della Associa-

zione.

Il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo e il Bilancio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci, vengono pubblicati sul sito web della Associazione, unitamente agli eventuali incarichi retribuiti.

L'Associazione dovrà sottoporre al controllo di un professionista indipendente iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, con il titolo di dottore commercialista, la propria contabilità ed il bilancio di esercizio affinché il medesimo ne controlli la regolarità e ne riferisca all'Assemblea degli Associati con apposita relazione scritta.

#### **Articolo 16 - Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea e rimane in carica un triennio.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti Associati, rieleggibili.

In caso di cessazione di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione fino alla successiva Assemblea.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie di natura disciplinare che dovessero sorgere in sede di svolgimento del rapporto sociale, nonché in sede di riesame delle decisioni del Consiglio Direttivo deliberate ai sensi dell'Articolo 10, con l'esclusione del ricorso all'attività giudiziaria ordinaria.

I Probiviri decidono, quali arbitri irrituali, nel rispetto del principio dell'imparzialità e del diritto di difesa, con dispensa da ogni formalità, salvo che per le seguenti norme di procedura:

- l'intervento del Collegio deve essere richiesto mediante invio di raccomandata ai propri componenti ed al Presidente dell'Associazione per conoscenza;
- entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione d'intervento, il Presidente del Collegio convoca le parti interessate con le modalità a suo giudizio più opportune per sentire le loro ragioni;
- entro sessanta giorni dall'ultima convocazione il Collegio comunica per raccomandata alle parti interessate la sua decisione.

#### **Articolo 17 - Conflitto d'interesse**

SITA si prefigge di promuovere un comportamento etico dei propri rappresentanti legali, amministratori e associati nei confronti di terze parti e in particolare delle Industrie produttrici di farmaci, vaccini, alimenti, apparecchiature e prodotti per analisi chimico-cliniche e microbiologiche e più in generale aziende che operano nell'ambito delle Malattie Infettive e della microbiologia.

Su proposta del Consiglio Direttivo, SITA si dota di un regolamento contenente le norme per la gestione dei potenziali

conflitti di interesse.

SITA si impegna a divulgare questi principi, diffonderne i contenuti presso i propri associati e pubblicarli sul proprio sito web.

#### **PATRIMONIO**

##### **Articolo 18 - Il Patrimonio**

Concorrono a formare il patrimonio dell'Associazione:

a) le quote associative annue, versate dagli Associati, i contributi e le liberalità, sotto qualunque forma, corrisposti da Enti pubblici e privati, Associazioni, Società, Persone Fisiche e qualunque altro soggetto.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualunque entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono, in ogni modo, a fondo perduto; i versamenti non sono, quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi né in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, d'estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato, può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione.

Le quote o i contributi associativi non creano diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte;

b) i contributi o corrispettivi specifici, versati da enti, associazioni, Enti o società associate per lo svolgimento di studi, ricerche, pubblicazioni scientifiche, di aggiornamento professionali, rientranti comunque nell'ambito delle finalità proprie dell'Associazione ovvero ad esse connesse;

c) gli avanzi di gestione che devono essere destinati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

##### **Articolo 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Sono cause di scioglimento dell'Associazione:

- le deliberazioni assunte dall'Assemblea presa con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati;
- il decorso dal termine fissato nello statuto;
- le cause dell'articolo 27 del Codice civile.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori stabilendone il potere ed il compenso.

Verificatasi una qualsiasi delle cause di scioglimento dell'Associazione, questa si delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, eseguita la liquidazione, ad altra Associazione o ente avente scopo analogo o per fini di pubblica utilità, sentito, ove occorra, l'organo di controllo statale.

##### **Articolo 20 - Norme applicabili**

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto, si rendono applicabili le norme del Codice Civile in materia di associazioni di cui Capo II, articolo 14 e seguenti di detto Codice e del D.P.R. del 10 febbraio 2000 n. 361.

Genova, 4 novembre 2021.

F.to: Matteo BASSETTI

F.to: Antonio CHIAVASSA Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE RILASCIATA ALLA PARTE PER GLI  
USI CONSENTITI DALLA LEGGE.